



Roma, 1 2 MAR. 1993 19

Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

e, p.c.

Al Laboratorio Eno Tecno Chimica  
Lab. Chimico Enologico  
Via Adriatica Sud (Foro), 7  
66024 FRANCAVILLA AL MARE (CH)

Ministero Industria,  
Commercio ed Artigianato  
Direzione Generale  
Produzione Industriale  
ROMA

Divisione VI<sup>^</sup>  
Prot. N. 61524

Ministero Commercio Estero  
Direzione Generale Accordi  
Commerciali  
ROMA

OGGETTO: Laboratorio Eno  
Tecno Chimica - Lab. Chimico Eno-  
logico - Via Adriatica Sud (Foro),  
7 - Francavilla Al Mare (CH).  
Autorizzazione al rilascio dei  
certificati di analisi e di ori-  
gine validi ai fini della com-  
mercializzazione ed esportazio-  
e dei vini da tavola e dei  
V.Q.P.R.D..

Ministero della Sanità  
Direzione Generale Igiene  
Alimenti e Nutrizione  
ROMA

Ministero delle Finanze  
Direzione Generale Dogane  
e Imposte Indirette  
ROMA

Istituto Commercio Estero  
(ICE)  
Via Listz, 21  
ROMA

Si fa riferimento alla domanda inoltrata da codesto  
Laboratorio, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui  
all'oggetto, ai sensi della regolamentazione nazionale e  
comunitaria in materia.

Al riguardo questo Ministero, sentite le altre  
Amministrazioni interessate ed esperiti gli opportuni  
accertamenti tecnici, autorizza codesto Laboratorio al rilascio  
dei:

- documenti validi ai fini della commercializzazione dei vini da  
tavola e dei V.Q.P.R.D. della Regione Abruzzo nei Paesi  
comunitari;
- certificati di analisi e di origine previsti per la  
esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D. della Regione  
Abruzzo nei Paesi extracomunitari, ivi compresi i Paesi ove e  
previsto il marchio INE;
- certificati validi ai fini degli esami organolettici dei  
V.Q.P.R.D.;
- certificati validi ai fini dello stoccaggio dei vini.

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 settembre 2003

**Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio denominato «Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato», autorizzato con decreto 2 dicembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.**

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore

- Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
- Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
- Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
- Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2003, con il quale autorizza il laboratorio «Eno tecno chimica Laboratorio enochimico autorizzato», ubicato in Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica Foro n. 7, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;
- Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 25 agosto 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;
- Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;
- Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 2 dicembre 2002;

Decreta:  
Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

alcalinità delle ceneri;  
cloruri;  
saggio di stabilità;  
solfati;  
esame organolettico;  
massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C;  
pH.

Roma, 16 settembre 2003

Il direttore generale: Abate

03A10667

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  
**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO**  
*DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI*

**Decreto** ministeriale 8 novembre 2005, pubblicato sulla G.U. n. 276 del 26 novembre 2005  
Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio "Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato" con **decreto** 2 dicembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il **decreto** legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'articolo 16 lettera d);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'articolo 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

**VISTO** il **decreto** legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

**VISTA** la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

**VISTO** il **decreto** ministeriale 2 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 65 del 19 marzo 2005, con il quale autorizza il laboratorio **Eno tecno chimica** – Laboratorio enochimico autorizzato, ubicato in Francavilla al Mare (CH), Via Adriatica Foro n. 7, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

**VISTO** il **decreto** ministeriale 16 settembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 225 del 27 settembre 2003, con il quale al predetto laboratorio **Eno tecno chimica** – Laboratorio enochimico autorizzato, è stato sostituito l'elenco delle prove di analisi;

**CONSIDERATO** che il laboratorio sopra indicato, con nota del 15 ottobre 2005, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

**CONSIDERATO** che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente **decreto** e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

**RITENUTA** la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del **decreto** 2 dicembre 2002;

**D E C R E T A:**

**Articolo unico**

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

<b>Denominazione della prova</b>	<b>Norma / metodo</b>
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 10
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato. 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 allegato 11
Esame organolettico	DM del 12.03.1986 G.U. n. 161 del 14.07.1986 allegato 1
Estratto secco	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Saggio di stabilità	DM del 12.03.1986 G.U. n. 161 del 14.07.1986 allegato 3
Solfati	Reg. CEE 2676/90 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 Reg. CE 128/2004
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5

Il presente **decreto** è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 8 novembre 2005

Laura La Torre

Direttore Generale

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  
**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO**  
*DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI*

DECRETO 31 marzo 2006

**Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al laboratorio «Eno Tecno Chimica - Laboratorio enochimico autorizzato» con decreto 15 novembre 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.**

IL DIRETTORE GENERALE  
per la qualità dei prodotti agroalimentari

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
- Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
- Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
- Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
- Visto il decreto ministeriale 15 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 280 del 1° dicembre 2005, con il quale è stata rinnovata al laboratorio «Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato», ubicato in Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica Foro n. 7, l'autorizzazione ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;
- Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 21 marzo 2005, comunicato di aver revisionato i metodi di analisi;
- Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
- Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 15 novembre 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidita' volatile	Regolamento CEE 2676/90 allegato 14
Acido sorbico	Regolamento CEE 2676/90 allegato 22
Alcalinita' delle ceneri	Regolamento CEE 2676/90 allegato 10
Ceneri	Regolamento CEE 2676/90 allegato 9
Cloruri	Regolamento CEE 2676/90 allegato 11
Estratto secco	Regolamento CEE 2676/90 allegato 4
Saggio di stabilita'	Decreto ministeriale del 12 marzo 1986 allegato 3 punto 3.3
Acidita' totale	Regolamento CEE 2676/90 allegato 13
Anidride solforosa	Regolamento CEE 2676/90 allegato 25
Caratteristiche cromatiche	Regolamento CEE 2676/90 allegato 40 (Punto 1.4)
Esame organolettico	Decreto ministeriale del 12 marzo 1986 allegato 1
Massa volumica a 20 °C e densita' relativa a 20 °C	Regolamento CEE 2676/90 allegato 1
pH	Regolamento CEE 2676/90 allegato 24
Solfati	Regolamento CEE 2676/90 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Regolamento CEE 2676/90 allegato 3 + Regolamento CE 128/2004
Zuccheri riduttori	Regolamento CEE 2676/90 allegato 5

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2006

Il direttore generale: La Torre

06A03676

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2010.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Eno Tecno Chimica - Laboratorio enochimico autorizzato» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL DIRIGENTE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'articolo 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

**VISTO** il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

**VISTO** il decreto 13 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 255 del 30 ottobre 2008 con il quale al laboratorio *Eno Tecno Chimica – Laboratorio enochimico autorizzato*, ubicato in Francavilla al Mare (CH), Via Adriatica Foro n. 7 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

**VISTA** la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 17 dicembre 2010;

**CONSIDERATO** che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 ottobre 2010 l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

**RITENUTI** sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;


**SI RINNOVA L'AUTORIZZAZIONE**

al laboratorio *Eno Tecno Chimica – Laboratorio enochimico autorizzato*, ubicato in Francavilla al Mare (CH), Via Adriatica Foro n. 7, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 18 ottobre 2014 data di scadenza dell'accREDITAMENTO a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.



Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2010

*Il dirigente:* VARESE



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**DECRETO 5 novembre 2014**

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Eno Tecno Chimica**– Laboratorio enochimico autorizzato, in Francavilla al Mare, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE

per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 20 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (S.O.) n. 4 del 7 gennaio 2011 con il quale al laboratorio Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato, ubicato in Francavilla al Mare (CH), Via Adriatica Foro n. 7, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 ottobre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 settembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

**Decreta:**

**Art. 1**

Il laboratorio Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato, ubicato in Francavilla al Mare (CH), Via Adriatica Foro n. 7, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Allegato [Parte di provvedimento in formato grafico](#)

**Art. 2**

L'autorizzazione ha validita' fino al 17 ottobre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

**Art. 3**

L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.

**Art. 4**

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 novembre 2014

Il direttore generale: Gatto



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 18 ottobre 2018.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Eno Tecno Chimica - Laboratorio enochimico studio di enologia di Anselmo Paternoster, in Francavilla al Mare, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie gene-

rale) n. 129 del 6 giugno 2015, con il quale il laboratorio Eno Tecno Chimica - Laboratorio enochimico studio di enologia di Anselmo Paternoster, ubicato in Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica Sud Foro 7, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 17 ottobre 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 settembre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per le prove saggio di stabilità, esame organolettico e litio sono stati inseriti i metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Eno Tecno Chimica - Laboratorio enochimico studio di enologia di Anselmo Paternoster, ubicato in Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica Sud Foro 7, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 16 ottobre 2022, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Eno Tecno Chimica - Laboratorio enochimico studio di enologia di Anselmo Paternoster perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

